

Modelli Intra per acquisti dal Regno Unito a fine 2020: nessuna sanzione

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione “Intrastat” del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.

Si ricorda che a partire dal 2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, ma le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2020 mantengono la natura intracomunitaria.

La prima risposta concerne l’esposizione negli elenchi INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021.

Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale).

Nei modelli non è, peraltro, richiesta l’indicazione della data della fattura.

Inoltre, l’Amministrazione precisa che, per operazioni di questo tipo, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni.

Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.

La seconda risposta, di tenore analogo, concerne l’indicazione negli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021.

Un’operazione di questo tipo è da riepilogare nei modelli

INTRA riferiti al mese di dicembre 2020 (o all'ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell'anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno.

Sono esonerati i soggetti passivi che abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti. Anche in questo secondo caso, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.

La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con l'Irlanda del Nord.

A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso "XI".

Nessuna modifica per l'esterometro a seguito della Brexit

Pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria, è da ricordare che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito continuano a dover essere riportate nel c.d. "esterometro", anche successivamente al 1° gennaio 2021.

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.

(MF/ms)

Al via l'uso del credito

“Ricerca, sviluppo e innovazione” con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “6938”, 6939” e “6940” per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.

L’art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti “solari”), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è comunque subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall’art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).

Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione

ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”. L’art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:

- al 25% per le grandi imprese;
- al 35% per le medie imprese;
- al 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 185, della L. 178/2020.

Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

È stato inoltre istituito il codice tributo “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Codici da utilizzare solo per l’incremento dell’aliquota

La risoluzione precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo ("6938", "6939", "6940") devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati").

Il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA". (MF/ms)

Fatture elettroniche 2019: ancora pochi giorni per la conservazione

Secondo quanto stabilito dall'art. 39 del DPR 633/72, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

L'adempimento risulta particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vige l'obbligo pressoché generalizzato di emissione delle e-fatture mediante Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Considerato che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI nel 2019 dovranno essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.

La disciplina della conservazione sostitutiva trova sempre

applicazione con riferimento alle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C). L'obbligo opera tanto per il cedente o prestatore emittente, quanto per il cessionario o committente, soggetto passivo, destinatario della e-fattura. Occorre, tuttavia, rammentare che devono ritenersi comunque esclusi dall'adempimento, relativamente ai documenti elettronici ricevuti, i soggetti aderenti al regime forfetario (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 110).

In virtù di quanto stabilito dall'art. 3 del DM 17 giugno 2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

Il procedimento deve prevedere l'apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, e, come già ricordato, deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014).

I soggetti passivi cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute via SdI utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

A tal fine sarà necessario accedere alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" e selezionare il link "Fatturazione elettronica e Conservazione". Scegliendo l'opzione "Accedi alla sezione conservazione", si aprirà una pagina attraverso la quale sarà possibile attivare il servizio. Dal giorno successivo all'attivazione tutte le fatture elettroniche e le note di variazione emesse e ricevute mediante SdI saranno portate automaticamente in conservazione. Ne consegue il fatto che il sistema non conserva automaticamente le fatture elettroniche la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio di conservazione. Esse devono quindi essere volontariamente portate in conservazione dall'operatore (cedente/prestatore o cessionario/committente), mediante

upload dei singoli file nell'apposita sezione dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Quanto ai profili sanzionatori, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 471/97, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i documenti previsti dalla normativa IVA.

(MF/ms)

Dal 1 marzo comunicazioni per l'accesso al "Bonus pubblicità 2021"

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L'art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell'agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all'art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito "stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla "stampa" viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Resta ferma l'applicazione del limite *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

- in colonna 2 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulla "stampa";
- la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell'anno precedente sulla "stampa", non va compilata;
- in colonna 6 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali";
- in colonna 7 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali".

Le altre colonne sono compilate automaticamente dall'applicazione web.

Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul

canale “Emissori televisivi e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.

Secondo le istruzioni, il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “stampa”, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento (2021 o 2022).

Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “emissori televisivi e radiofoniche locali”, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).

Il credito d’imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022

Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.

La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)

Legge di Bilancio 2021: esonero contributivo per aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione Covid-19

L'Inps [con circolare 30 del 19 Febbraio 2021](#) fornisce le prime indicazioni in merito allo sgravio contributivo alternativo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19.

Ai datori di lavoro privati che non richiedono le 12 settimane di integrazione salariale per Covid-19 fruibili dal 1 gennaio 2021 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (già concesso dal Decreto Legge "Agosto"), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale per Covid-19 già utilizzate nel mese di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. E' quanto è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma commi da 306 a 308).

L'Istituto, nel fornire le prime indicazioni sulla predetta misura di esonero contributivo, ricorda innanzitutto che l'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, all'esito della quale verranno emanate le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, anche solo parzialmente, nel mese di maggio e/o giugno 2020, della cassa integrazione salariale, degli assegni

ordinari e della cig in deroga, con causale Covid-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni).

Più in particolare, l'esonero può essere fruito, per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle anzidette mensilità, siano stati fruiti i suddetti ammortizzatori sociali.

Ai fini del riconoscimento dell'esonero è altresì previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l'assegno ordinario disciplinati dalla legge di Bilancio 2021 che hanno durata massima di 12 settimane fruibili nei periodi dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria e dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per assegno ordinario e cig in deroga.

Viene inoltre confermato che, laddove la previsione normativa chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l'esonero in trattazione e gli strumenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.

Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell'esonero e per altre unità produttive dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi.

L'Inps segnala infine la possibilità, per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del [Decreto Ristori](#) di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio.

Misura dell'esonero

L'esonero è calcolato per matricola aziendale e corrisponde alla contribuzione datoriale piena (astrattamente dovuta) non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (calcolato sulla retribuzione persa, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive).

L'importo così calcolato può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

L'indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori alle citate otto settimane.

Con riferimento all'effettiva entità dell'agevolazione, l'Istituto precisa che l'ammontare dell'esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale.

Inoltre, si fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Pertanto, laddove la fruizione dell'esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché ciò dipende dalla contribuzione dovuta. Più specificamente, l'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Ad esempio, per gli apprendisti si farà riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

L'Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
- il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato

Trattandosi di una misura selettiva, in quanto riguarda solo i datori di lavoro che abbiano fruito di interventi di integrazione salariale per Covid-19, **il beneficio in oggetto necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea** la quale deve considerare aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

L’esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è altresì subordinato alle seguenti condizioni:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.

Coordinamento con altre misure

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,

nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio:

- l'esonero non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile (previsto dall'articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205). Pertanto, il datore di lavoro interessato, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure;
- l'esonero non è cumulabile con il l.c.d. incentivo "Iolavoro".

Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell'agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, essa può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta.

Ad esempio:

- l'esonero è cumulabile con l'incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
- l'esonero è cumulabile con l'incentivo all'assunzione di disabili;
- l'esonero è cumulabile con l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI;
- l'esonero è cumulabile con l'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.

Nel caso di cumulo della misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo, ovvero sulla contribuzione risultante a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù degli altri regimi agevolati. Laddove, invece, le altre previsioni normative prevedano un

abbattimento totale della contribuzione datoriale (come nel caso dell'esonero per l'assunzione di donne previsto dalla Legge n. 178/2020) l'esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all'assunzione, può trovare applicazione solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (l'Inps ricorda, al riguardo, che l'agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di 6.000 euro annui).

Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell'Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)

[2750_Circolare_numero_30_del_19-02-2021.pdf](#)
[Download](#)

Legge di Bilancio 2021: sgravi per assunzioni di donne svantaggiate

L'Inps con la [circolare 32 del 22.02.2021](#) ha fornito le prime indicazioni sull'esonero contributivo previsto per assunzioni nel biennio 2021-2022.

Il beneficio, previsto via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 16-19) ed ancora in attesa dell'Autorizzazione della Commissione Europea, spetta per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, di donne svantaggiate ovvero:

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi

strutturali dell'Unione Europea come stabilito nella Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese per il periodo 2014-2020. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che svolgano attività o professioni in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere. All'individuazione di tali settori si provvede, ogni anno, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; per il 2021 il Decreto è stato emanato il 16 ottobre 2020;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.

L'assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in somministrazione.

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi/ventiquattro mesi

L'Inps precisa che è considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al

reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (che è pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni).

Il requisito deve sussistere alla data di assunzione (e non a quello di proroga o trasformazione), ma se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Incentivo:

L'incentivo consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000,00 euro annui e spetta per:

- 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
- 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, sempre fino al limite complessivo di dodici mesi;
- 18 mesi complessivi per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time (con massimale proporzionalmente ridotto) e di assunzione a scopo di somministrazione, mentre non spetta, invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, apprendistato, occasionale.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato alla regolarità inherente l'adempimento degli obblighi contributivi (DURC), all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre è necessario il rispetto dei principi di carattere generali stabiliti (dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015) per le assunzioni agevolate. In particolare:

- l'assunzione/proroga/trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l'assunzione/proroga/trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
- presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base del criterio convenzionale (U.L.A.) proprio del diritto comunitario.

In particolare l'incentivo spetta se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto effettivo (non stimato) in ognuno dei 12 mesi successivi all'assunzione, del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L'incentivo è comunque applicabile, qualora l'incremento non avvenga per:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l'esonero non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile (previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell'agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, l'esonero può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta. Ad esempio:

- l'esonero è cumulabile con l'incentivo all'assunzione di disabili;
- l'esonero è cumulabile con l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASPI;
- l'esonero è cumulabile con l'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell'Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)

[2754_Circolare_numero_32_del_22-02-2021.pdf](#)
[Download](#)

Webinar Confapi-Politecnico Milano-Amazon: “Accelera con Amazon”

Nell'ambito dell'accordo tra Confapi, Amazon e il Politecnico di Milano volto a sostenere le nostre imprese in un percorso di digitalizzazione e innovazione per la crescita nei mercati domestici e internazionali è in programma per mercoledì 10 marzo, alle ore 16, un webinar dedicato alle nostre associate. Obiettivo di Confapi è infatti offrire alle imprese nuovi e utili strumenti per migliorare la propria presenza in rete, attraverso consulenze mirate su strategie di business, finanziamento, marketing e internazionalizzazione, aiutandole così a superare le barriere esistenti sui mercati online.

Questo il programma del webinar:

- Prof. Riccardo Mangiaracina, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
“L’e-commerce B2C per le PMI: l’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, la rilevanza strategica dell’e-commerce e le fonti del valore e i canali di vendita online”.
- Francesca Pellizzoni, Amazon
“Come vendere sullo store Amazon passo dopo passo”. Le vendite online offrono opportunità per raggiungere nuovi clienti, oggi più che mai. Ma come e da dove iniziare? Nel corso dell’evento, verranno illustrati i passaggi necessari per iniziare a vendere online e quali risorse ti possono aiutare.
- **Sessione Domande e Risposte**

Per partecipare al webinar cliccare su questo link mercoledì 10 marzo qualche minuto prima delle ore 16:

<https://us02web.zoom.us/j/88697072489?pwd=RkcyUVU3b1U2Nm9MSWtQdEp5b090QT09>

ID riunione: 886 9707 2489

Passcode: 412631

Al termine del seminario, registrandosi a questo link https://services.amazon.it/accelera-con-amazon/contattaci.html?ld=MPITSOAEDU_CFI, sarà possibile ricevere da Amazon il materiale presentato.

(AM/am)

Spacecannon lancia l'ultima frontiera della sanificazione

Il Giornale di Lecco, 1 marzo 2021, focus sulla nostra associata Spacecannon e il suo sanificatore U-Vir.

L'azienda brianzola leader nel settore dell'illuminazione presenta U-Vir

Spacecannon lancia l'ultima frontiera della sanificazione

COSTA MASNAGA (pf1) Design e soluzioni innovative per il futuro. Si presenta così Spacecannon, azienda leader nel settore dell'illuminazione che dal 2015 fa parte del gruppo Nordgas Srl di Costamasnaga. Recentemente ha presentato U-Vir, il nuovo sanificatore d'aria rivoluzionario «made in Brianza».

Nata negli anni '80 in Piemonte, e successivamente oggetto di cambiamenti di gestione repentina, l'azienda ora vive in simbiosi con il gruppo Nordgas con cui condivide i 60 dipendenti, il quartier generale e non solo: le due realtà sono complementari.

«Se la parte meccanica ed elettronica è zona di competenza di Nordgas, l'assemblaggio e la parte finalizzatrice vengono fatti da Spacecannon, sempre qui a Costamasnaga - spiega il proprietario **Gianmario Invernizzi**. È un'azienda storica con un passato importante e il suo nome è conosciuto a livello internazionale: ha realizzato tanti progetti e ne sta realizzando molti ancora oggi».

L'illuminazione delle cupole della moschea di Camlica a Istanbul, quella all'interno del Pantheon nel 2018, i fari di luce di Lecco e Como di quest'anno, quelli installati a Milano per i 190 anni di Generali, le Olimpiadi invernali di Torino 2006, i fari posizionati a Ground Zero a New York in ricordo dell'11 settembre, l'Imagine Peace Tower di Reykjavik in memoria di John Lennon ideato in collaborazione con Yoko Ono, l'illuminazione del ghiacciaio di Grindelwald.

Sono solo alcuni dei progetti

più famosi realizzati dalla Spacecannon, che non si limita a eventi o architetture, ma amplia la sua offerta con l'illuminazione sportiva, stradale e anche per eventuali missioni di soccorso notturne.

«I nostri ricavi arrivano in egual misura da estero e Italia, per questo motivo vogliamo incrementare la nostra presenza negli impianti sportivi e in altre soluzioni - ha continuato Invernizzi -. Dopo un 2020 in cui gli ultimi mesi ci hanno aiutato a tamponare la perdita di fatturato ora stiamo tornando a buoni livelli di lavoro».

E un aiuto concreto lo sta dando il nuovo sanificatore, il prodotto che testimonia maggiormente la voglia di innovazione dell'azienda: consapevole del suo luminoso passato costellato di numerosi progetti internazionali e del suo altrettanto radioso presente, ora punta al futuro, a migliorare giorno dopo giorno la propria produzione è il proprio portfolio. Così nasce U-Vir.

«Durante il primo lockdown mi è venuta l'idea di un sanificatore che agisce sull'aria tramite l'utilizzo della luce - racconta Gianmario Invernizzi, che oltre ad essere il comproprietario dell'azienda è anche l'ideatore del macchinario - Ho iniziato a fare i test con i batteri per vedere quanto resistevano alla luce. Poi abbiamo fatto i primi prototipi e i primi test al Politecnico di Milano verso luglio. Sono andati bene, i dati dicono che sconfigge il Covid-19 al 100%, ma non solo».

Un sanificatore senza compo-

nenti chimici, senza filtri e che agisce grazie a una ventola aspiratrice e una camera di trattamento nella quale vi è la luce. Queste le particolarità di U-Vir che lo rendono una potenziale rivoluzione della sanificazione per abitazioni private, aziende e luoghi pubblici anche in presenza di persone.

«Utilizzando la luce il sanificatore colpisce batteri, virus e muffe e di conseguenza è utile contro influenza, legionella, odori e allergie alla polvere e al polline. In più è senza filtro, una componente che richiede manutenzione e spesso causa problemi. Al momento stiamo già realizzando diverse versioni oltre alle già presenti sul mercato per piccoli e grandi spazi e vorremo che anche le scuole, gli asili e tutto ciò che è pubblico possa iniziare a pensare a questa soluzione».



In alto l'inventore Gianmario Invernizzi, sotto un'installazione sul lago di Como

[Download](#)

Valute estere gennaio 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2021 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	161,3856
Peso Argentino	104,4801
Dollaro Australiano	1,5764
Real Brasiliano	6,5102
Dollaro Canadese	1,5494
Corona Ceca	26,1407
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare	7,873
Corona Danese	7,4387
Yen Giapponese	126,308
Rupia Indiana	88,9936
Corona Norvegese	10,3661
Dollaro Neozelandese	1,6924
Zloty Polacco	4,5333
Lira Sterlina	0,89267
Leu Rumeno	4,8732
Rublo Russo	90,5697
Dollaro USA	1,2171
Rand Sud Africa	18,4295
Corona Svedese	10,0952
Franco Svizzero	1,0794
Dinaro Tunisino	3,2832

Hryvnia Ucraina	34,319
Forint Ungherese	359,194

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di gennaio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)

Istat gennaio 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l'indice Istat di gennaio 2021, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione, legati all'equo canone, è pari a + 0,2% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).